

premi annui successivi incassati dalle rispettive Agenzie Generali nel 1942.

Tale contributo dovrebbe decrescere in misura non inferiore al 20% all'anno.

b) modifica nella misura della provvigione di acquisto che, per il 1945, è stata elevata al 75% base a scalare del premio annuo per le forme ordinarie, con l'intesa che tale misura sarebbe stata gradualmente riportata al 70% base negli esercizi successivi.

Diò fu stabilito per andare incontro alle gravi difficoltà delle Agenzie Generali e metterle così in grado di superare il difficile momento di crisi e riprendere il normale ritmo di attività.

Dato che la difficile situazione nel 1945 è notevolmente peggiorata, si proporrebbe, pur mantenendo fermo il carattere temporaneo e decrescente delle provvidenze accennate, di rimandare al prossimo esercizio 1947 l'applicazione effettiva delle decrescenze stabilite per il contributo speciale di contingenza come per la misura delle provvigioni di acquisto del ramo ordinario e ciò anche per gli Agenti di nuova no-